

Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

| TESTO VIGENTE L.R. N. 17/1994 | TESTO DISEGNO DI LEGGE DGR N. 923 DEL 18/09/2025 | MOTIVAZIONE |
|--|---|---|
| | <p align="center">ARTICOLO 1 Finalità</p> <p>1. La presente legge detta norme in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto delle competenze statali e in attuazione di quanto previsto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).</p> | |
| <p align="center">ARTICOLO 1 Regolamenti comunali</p> <p>1. I Comuni predispongono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i regolamenti comunali per il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale e per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale in conformità a quanto previsto dall' art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dell'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti; b) della distanza del comune e delle frazioni del capoluogo di provincia della più vicina stazione ferroviaria, nonché della distanza delle frazioni tra di loro e dal comune centro; c) della frequenza, della destinazione, nonché della capienza dei mezzi di trasporto pubblico; d) dei servizi effettuati dalle ferrovie dello Stato e dalle ferrovie commissariali governative e dagli autoservizi di linea nel territorio comunale; e) delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali, che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe. <p>2. I Comuni predispongono i regolamenti comunali per il servizio di taxi con natanti e per il servizio di noleggio di</p> | <p align="center">ARTICOLO 2 Regolamenti comunali</p> <p>1. I Comuni disciplinano con propri regolamenti il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzetta e veicoli a trazione animale e per il servizio di noleggio con conducente di autovettura, motocarrozzetta, velocipede e veicoli a trazione animale in conformità a quanto previsto dall' articolo 5 e dall'articolo 5-bis della l. 21/1992, tenuto conto:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dell'entità della popolazione del territorio comunale e di quella parziale residente nei vari nuclei dipendenti; b) della distanza del comune e delle frazioni del capoluogo di provincia della più vicina stazione ferroviaria, nonché della distanza delle frazioni tra di loro e dal comune centro; c) della frequenza, della destinazione, nonché della capienza dei mezzi di trasporto pubblico; d) dei servizi effettuati dalle ferrovie dello Stato e dalle ferrovie commissariali governative e dagli autoservizi di linea nel territorio comunale; e) delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali, che si svolgono nel comune e nelle zone limitrofe. <p>2. I Comuni predispongono i regolamenti comunali per il servizio di taxi con natanti e per il servizio di noleggio di</p> | <p>Inserita all'art. 12 una norma transitoria che prevede l'adeguamento dei vigenti regolamenti Comunali entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.</p> <p>Con l'art. 1, c. 170 della L. 124/2017 è stato modificato l'art. 1, c. 2, lett. b) della L. n. 21/1992 aggiungendo il velocipede all'elenco dei mezzi di trasporto oggetto di NCC che costituiscono autoservizi pubblici non di linea disciplinati dalla medesima legge.</p> <p>I comuni dovranno aggiornare il regolamento tenendo conto anche delle disposizioni di cui all'art. 5-bis della L. n. 21/1992.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>natanti con conducenti in conformità a quanto previsto dall'articolo 5 della l. 21/1992, tenuto conto:</p> <p>a) della frequenza dei servizi pubblici di linea effettuati nei territori comunali;</p> <p>b) della domanda dell'utenza e della capienza dei mezzi di trasporto pubblico;</p> <p>c) della disponibilità di strutture di attracco;</p> <p>d) della competenza dell'Amministrazione della navigazione interna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del RD 30 marzo 1942, n. 327.</p> <p>3. I regolamenti comunali di cui al comma 1 sono soggetti al solo riscontro di legittimità del Comitato regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.</p> | <p>natanti con conducenti in conformità a quanto previsto dall'art. 5 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, tenuto conto:</p> <p>a) della frequenza dei servizi pubblici di linea effettuati nei territori comunali;</p> <p>b) della domanda dell'utenza e della capienza dei mezzi di trasporto pubblico;</p> <p>c) della disponibilità di strutture di attracco;</p> <p>d) della competenza dell'Amministrazione della navigazione interna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione).</p> | <p>Il comma 3 non è più necessario in quanto il CO.RE.CO. è stato soppresso.</p> |
| <p>[ARTICOLO 2] <i>Abrogato</i></p> | <p>–</p> | |
| <p>[ARTICOLO 3] <i>Abrogato</i></p> | <p>–</p> | |
| <p>ARTICOLO 4 Commissione provinciale per la formazione e la conversazione dei ruoli</p> <p>1. Ciascuna Provincia costituisce la commissione provinciale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all' art. 6, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , la quale:</p> <p>a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione nel ruolo e procede all'accertamento dei requisiti indicati all' art. 6;</p> <p>b) verifica, alla scadenza di ogni quinquennio, la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 6, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g) nei soggetti iscritti nel ruolo di cui all'art. 5;</p> <p>c) accerta mediante apposito esame l'idoneità professionale dei candidati;</p> <p>d) redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione nel ruolo e lo trasmette alle Camere di commercio competenti per territorio.</p> | <p>ARTICOLO 3 Commissione provinciale per la formazione e la conservazione del ruolo</p> <p>1. Ciascuna Provincia costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l. 21/1992, la commissione provinciale per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'articolo 4, la quale:</p> <p>a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione nel ruolo e procede all'accertamento dei requisiti indicati all'articolo 5;</p> <p>b) verifica, alla scadenza di ogni quinquennio, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, nei soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 4;</p> <p>c) accerta, mediante apposito esame, l'idoneità professionale dei candidati;</p> <p>d) redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione nel ruolo e lo trasmette alla Camera di Commercio dell'Umbria.</p> | <p>Con l'unificazione delle due camere di commercio provinciali è possibile unificare anche il ruolo.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>2. La commissione provinciale è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un dirigente dell'Ufficio viabilità e trasporti, che la presiede, nominato dalla Provincia; b) un esperto nel settore nautico designato dalla Provincia; c) un rappresentante delle Camere di commercio dell'Umbria; d) un rappresentante degli uffici provinciali della Motorizzazione civile; e) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia; f) un rappresentante dell'Unione Province italiane; g) tre esperti in discipline giuridiche ed amministrative designati dalle Associazioni: FITA - CNA; Confartigianato - Trasporti e Lega cooperative. <p>3. I componenti della commissione durano in carica per il periodo della durata in carica del Consiglio provinciale e possono essere sostituiti in ogni momento per iniziativa dell'ente e dell'associazione che li ha designati.</p> <p>4. In sede di prima applicazione la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In via ordinaria la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'avvio di ciascuna legislatura.</p> <p>5. Fino alla costituzione della predetta commissione nei termini di cui al precedente comma, rimane in funzione la commissione istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale del 21 luglio 2000, n. 138.</p> <p>6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Provincia.</p> | <p>2. La commissione provinciale è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un dirigente della Provincia competente in materia di trasporti, o suo delegato, che la presiede; b) un rappresentante della Camera di Commercio dell'Umbria; d) un rappresentante degli uffici della Motorizzazione civile territorialmente competenti; e) un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia; f) tre esperti in discipline giuridiche ed amministrative designati dalle Associazioni: FITA - CNA; Confartigianato - Trasporti e Lega cooperative. g) esperto nel settore nautico designato dalla Provincia che partecipa ai lavori della commissione qualora sia necessario accertare l'idoneità all'iscrizione alla sezione "conducenti di natanti"; <p>3. In corrispondenza di ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare.</p> <p>4. I componenti della commissione durano in carica per la durata del mandato del Presidente della Provincia e possono essere sostituiti in ogni momento per iniziativa dell'ente e dell'associazione che li ha designati.</p> <p>5. In sede di prima applicazione la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In via ordinaria la commissione è costituita entro quarantacinque giorni dall'elezione del Presidente della Provincia.</p> <p>6. Fino alla costituzione della predetta commissione nei termini di cui al comma 6, rimane in funzione la commissione istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 giugno 1994, n. 17 (Norme per l'attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante mezzi di trasporto pubblici non di linea).</p> | <p>È opportuna una indicazione più generica della struttura della Provincia competente.</p> <p>In considerazione dell'esiguo numero di richieste di iscrizione alla sezione conducenti di natanti, si ritiene sufficiente che l'esperto nautico partecipi ai lavori della Commissione solo in presenza di richieste di iscrizione in tale sezione.</p> <p>È stato tolto il rappresentante dell'Unione Province italiane in quanto si ritiene sufficiente la presenza del dirigente competente in materia di trasporti in rappresentanza della Provincia</p> <p>Su richiesta delle Province è prevista la nomina di un sostituto per ogni componente della commissione.</p> <p>Si ritiene opportuno collegare la nomina e la durata della Commissione a quella della carica del Presidente della Provincia (4 anni), anziché a quella del Consiglio (2 anni)</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| | <p>7. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della Provincia.</p> <p>8. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto criteri e modalità per il rimborso alle Province delle spese sostenute per il funzionamento delle commissioni nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 2 lettera b) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese).</p> | <p>Si prevede il rimborso alle Province, con criteri e modalità da stabilire dalla Giunta regionale, delle spese sostenute per i gettoni di presenza liquidati ai membri esterni delle Commissioni nei limiti previsti dalla LR n. 4/2011, art. 9</p> |
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 5</p> <p>Istituzione del ruolo regionale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.</p> <p>1. È istituito presso ogni Camera di commercio ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 , il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.</p> <p>2. Il ruolo si articola nelle seguenti sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) conducenti di autovetture; b) conducenti di motocarrozette; c) conducenti di natanti; d) conducenti di veicoli a trazione animale. <p>3. È ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo nella medesima provincia.</p> <p>4. L'iscrizione a ruolo è subordinata al pagamento a favore della Camera di commercio, competente per territorio, dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49.</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 4</p> <p>Istituzione del ruolo regionale dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea</p> <p>1. È istituito presso la Camera di Commercio dell'Umbria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l. 21/1992, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.</p> <p>2. Il ruolo si articola nelle seguenti sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) conducenti di autovetture; b) conducenti di motocarrozette; c) conducenti di natanti; d) conducenti di veicoli a trazione animale. e) conducenti di velocipedi. <p>3. È ammessa l'iscrizione in più sezioni del ruolo.</p> <p>4. L'iscrizione a ruolo è subordinata al pagamento a favore della Camera di Commercio dell'Umbria dei diritti di segreteria di cui al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, (Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49.</p> <p>5. I soggetti che, al momento dell'istituzione del ruolo regionale di cui al comma 1, risultino già iscritti ai ruoli di cui all'articolo 5 della l.r. 17/1994 sono iscritti di diritto nel ruolo regionale.</p> | <p>Con l'unificazione delle due camere di commercio provinciali è possibile unificare anche il ruolo. All'art. 12, comma 1, è tuttavia previsto che i ruoli istituiti ai sensi dell'art. 5 della l.r. 17/1994 restano efficaci fino alla data di istituzione del ruolo regionale.</p> <p>Con l'art. 1, c. 170 della L. 124/2017 è stato modificato l'art. 1, c. 2, lett. b) della L. n. 21/1992 aggiungendo il velocipede all'elenco dei mezzi di trasporto oggetto di NCC che costituiscono autoservizi pubblici non di linea disciplinati dalla medesima legge.</p> <p><i>[La legge citata è di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, quindi inserito il riferimento al decreto]</i></p> <p>È necessario disporre l'iscrizione di diritto nel nuovo ruolo unico regionale di chi è già iscritto attualmente nei ruoli provinciali.</p> |

| ARTICOLO 6 | ARTICOLO 5 | |
|--|---|--|
| <p>Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.</p> <p>1. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di cui all' art. 5 l'aspirante deve dimostrare:</p> <p>a) <i>[abrogato]</i></p> <p>b) non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi o di non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente. Il requisito si intende soddisfatto quando è intervenuta la riabilitazione;</p> <p>c) assenza di provvedimenti di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze, di cui alla presente legge;</p> <p>d) non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 ;</p> <p>e) assolvimento dell'obbligo scolastico;</p> <p>f) possesso dell'abilitazione professionale di cui all' art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozze;</p> <p>g) possesso del titolo professionale, di cui al decreto del Ministero dei trasporti 5 febbraio 1986, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;</p> <p>h) <i>[abrogato]</i></p> <p>i) di essere residente in uno dei comuni della Regione Umbria.</p> | <p>Requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea</p> <p>1. Per l'iscrizione al ruolo di cui all'articolo 4 è necessario il possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>a) assolvimento dell'obbligo scolastico;</p> <p>b) possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per l'iscrizione alle sezioni riservate ai conducenti di autovetture e motocarrozze;</p> <p>c) possesso del titolo professionale, di cui al decreto del Ministro dei trasporti 5 febbraio 1986 (Composizione e forza minima degli equipaggi delle navi addette alla navigazione sulle vie navigabili interne), per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di natanti;</p> <p>d) non aver riportato per uno o più reati, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente superiore ai due anni per reati non colposi;</p> <p>e) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente non inferiore ad un anno per uno o più reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio nonché per quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di dipendenza);</p> | <p>Il candidato non deve dimostrare ma deve autocertificare il possesso dei requisiti.</p> <p>Aggiunti requisiti morali più stringenti anche come sollecitato dalle associazioni di categoria</p> <p>La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 29 ottobre 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera i)</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>f) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui);</p> <p>g) di non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);</p> <p>h) non aver riportato, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale una o più condanne definitive a pena detentiva in misura complessivamente non inferiore ad un anno per uno o più reati di cui agli articoli 581, 582, 609 bis, quater, quinquies, ed octies del codice penale;</p> <p>i) assenza di provvedimenti di revoca di precedenti autorizzazioni o licenze per la conduzione di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea rilasciate nella regione Umbria, ivi incluse quelle rilasciate ai sensi della l.r. 17/1994;</p> <p>2. Per i casi indicati al comma 1, lettere d), f) ed h), il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione. Per i casi indicati al comma 1, lettere e) e g), il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione o una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa ovvero non siano trascorsi almeno</p> | <p>Gli art. del Codice Penale fanno riferimento ai seguenti reati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - percosse - lesioni personali - violenza sessuale - atti sessuali con minori - atti sessuali in presenza di minori |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|---|
| | cinque anni dalla data di conclusione della pena o delle misure di prevenzione. | |
| <p align="center">ARTICOLO 7</p> <p align="center">Modalità per l'iscrizione nel ruolo</p> <p>1. 1. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame di idoneità da parte della commissione provinciale di cui all' art. 4. L'aspirante deve presentare alla commissione provinciale domanda su carta legale con firma autenticata nella quale sono indicate le generalità, la residenza, la cittadinanza, il codice fiscale, nonché il titolo di studio posseduto. Alla domanda è allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all' art. 6.</p> <p>2. Il certificato di iscrizione al ruolo è rilasciato dalla Camera di commercio competente territorialmente.</p> | <p align="center">ARTICOLO 6</p> <p align="center">Modalità per l'iscrizione nel ruolo</p> <p>1. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame di idoneità da parte della commissione provinciale di cui all'articolo 3. L'aspirante deve presentare alla commissione provinciale apposita domanda nella quale è resa, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), apposita dichiarazione di essere in regola con il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 ed è indicato l'eventuale possesso dell'idoneità alla conduzione di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea rilasciata da altre regioni.</p> <p>2. La Camera di Commercio dell'Umbria comunica agli aventi diritto di cui all'elenco trasmesso dalle commissioni provinciali, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), l'avvenuta iscrizione al ruolo.</p> | <p>Autentica della firma non necessaria se si allega la carta d'identità.</p> <p>È necessario indicare anche l'eventuale possesso dell'idoneità alla conduzione di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea rilasciata da altre regioni per richiedere l'esame integrativo (vedi nuovo art. 7 comma 2)</p> <p>La presentazione dei documenti attestanti il possesso dei requisiti deve essere sostituita con l'autocertificazione.</p> |
| <p align="center">ARTICOLO 8</p> <p align="center">Materie d'esame</p> <p>1. L'esame di idoneità di cui all'art. 7 consiste nella soluzione di domande a quiz a risposte multiple sulle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nozioni di geografia fisica e stradale dell'Umbria e delle regioni limitrofe, nonché topomastica della regione Umbria; b) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori; c) regole per l'accesso alla professione e suo esercizio; d) norme per il collaudo, l'immatricolazione, nonché la manutenzione dei veicoli, anche ai fini della tutela dell'ambiente; e) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di circolazione, sicurezza della circolazione, | <p align="center">ARTICOLO 7</p> <p align="center">Materie d'esame</p> <p>1. L'esame di idoneità di cui all'articolo 6 consiste nella soluzione di domande a quiz a risposte multiple sulle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nozioni di geografia fisica e stradale dell'Umbria e delle regioni limitrofe, nonché toponomastica della regione Umbria; b) regolamentazione dei servizi stradali per viaggiatori; c) regole per l'accesso alla professione e suo esercizio; d) norme per il collaudo, l'immatricolazione, nonché la manutenzione dei veicoli, anche ai fini della tutela dell'ambiente; e) disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di circolazione, sicurezza della circolazione, | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>prevenzione degli incidenti; f) provvedimenti da prendere in caso di incidenti; g) norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicap.</p> | <p>prevenzione degli incidenti; f) provvedimenti da prendere in caso di incidenti; g) norme comportamentali nei confronti dell'utenza portatrice di handicap. 2. Qualora il candidato, al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 6, sia in possesso dell'idoneità alla conduzione di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea rilasciata da altre regioni, l'esame verte esclusivamente sulle materie di cui alla lettera a) del comma 1.</p> | <p>Introduzione dell'esame integrativo per chi ha già l'idoneità rilasciata da altre regioni.</p> |
| | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 8 Calendario unico regionale degli esami</p> <p>1. Le commissioni provinciali di cui all'articolo 3 sono tenute a concordare un calendario unico regionale degli esami di idoneità di cui all'articolo 6 che assicuri, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della l. 21/1992, almeno una sessione di esame in ciascun mese.</p> <p>2. Entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, le commissioni provinciali definiscono congiuntamente il calendario degli esami per l'anno successivo.</p> <p>3. In sede di prima applicazione, le commissioni provinciali costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, primo periodo, definiscono congiuntamente il calendario degli esami entro trenta giorni dalla loro costituzione.</p> <p>4. Il calendario concordato a livello regionale sarà reso pubblico entro dieci giorni dalla sua definizione sui siti web istituzionali delle singole Province e della Regione.</p> <p>5. Eventuali modifiche al calendario concordato potranno essere apportate esclusivamente per motivate esigenze organizzative, previa comunicazione e approvazione da parte delle commissioni provinciali, fatto salvo quanto previsto dal comma 1.</p> <p>6. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto criteri e modalità per la definizione del calendario unico di cui al comma 1.</p> | <p>L'art. 3, comma 9, lett. b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 104 ha modificato l'art. 6, comma 3 della L. n. 21/1992 stabilendo che gli esami per l'iscrizione a ruolo debbano essere calendarizzati dalla Commissione regionale "con cadenza almeno mensile".</p> <p>Nell'anno di approvazione della legge le commissioni predispongono il calendario unico regionale entro 30 gg. dalla loro costituzione.</p> <p>Si propone che la Giunta stabilisca criteri e modalità per la definizione del calendario, ad es. quante sessioni nella provincia di Perugia e quante in quella di Terni. Inoltre nella DGR può essere indicato un numero minimo di candidati per lo svolgimento della sessione.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">ARTICOLO 9</p> <p style="text-align: center;">Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza</p> <p>1. I Comuni procedono alla sospensione, alla revoca e alla decadenza delle licenze o autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nei casi e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.</p> <p>2. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono sospese per un periodo non superiore a 6 mesi qualora il titolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza; b) sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dai casi previsti all' art. 10, commi 1 e 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21; c) interrompa il servizio senza giustificato motivo; d) non applichi le tariffe in vigore. <p>3. La licenza e l'autorizzazione sono revocate qualora il titolare, nei confronti del quale sia stato già irrogato un provvedimento di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inadempitivo ricompreso tra quelli indicati al comma 2.</p> <p>4. L'atto cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro 60 giorni dall'accertamento del comportamento inadempitivo, con termine di 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni. L'Amministrazione si pronuncia in via definitiva entro i successivi 30 giorni con provvedimento motivato da notificare all'interessato.</p> <p>5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la</p> | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 9</p> <p style="text-align: center;">Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della licenza</p> <p>1. I Comuni procedono alla sospensione, alla revoca e alla decadenza delle licenze o autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della l. 21/1992, nei casi e con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 11-bis della l. 21/1992, la licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono sospese per i periodi indicati al comma 3 qualora il titolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contravvenga agli obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione e di licenza; b) sostituisca abusivamente altri nel servizio fuori dai casi previsti all'articolo 10, commi 1 e 2 l. 21/1992; c) interrompa il servizio senza giustificato motivo; d) non applichi le tariffe in vigore. <p>3. I Comuni procedono alla sospensione della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente per la durata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un mese alla prima inosservanza; b) due mesi alla seconda inosservanza; c) tre mesi alla terza inosservanza. <p>4. La licenza e l'autorizzazione sono revocate qualora il titolare, nei confronti del quale siano stati già irrogati tre provvedimenti di sospensione, ponga nuovamente in essere altro comportamento inosservante ricompreso tra quelli indicati al comma 2.</p> <p>5. L'atto cui viene accertata o rilevata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per l'adozione di un provvedimento di sospensione o di revoca è comunicato all'interessato entro sessanta giorni dall'accertamento del comportamento inosservante, con termine di trenta giorni</p> | <p>L'art. 11-bis della L. n. 21/1992 stabilisce i periodi di sospensione dal ruolo in caso di inosservanza di quanto disposto agli art. 3 e 11 della medesima legge.</p> <p>Pertanto, è necessario uniformare i periodi di sospensione delle licenze e delle autorizzazioni a quelli dal ruolo ai sensi della legge n. 21/1992.</p> <p>Analogamente, è necessario uniformare la norma regionale che prevede la revoca delle licenze e delle autorizzazioni con la norma nazionale che disciplina la cancellazione dal ruolo (alla quarta inosservanza degli obblighi di legge e non alla seconda).</p> |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|---|
| <p>decadenza dei relativi provvedimenti, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma 4.</p> | <p>per la presentazione di controdeduzioni. Il Comune si pronuncia in via definitiva, entro trenta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni o decorso inutilmente il termine per la loro presentazione, con provvedimento motivato da notificare all'interessato e alla Camera di Commercio dell'Umbria.</p> <p>6. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione e della licenza, ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti, da dichiararsi nei modi e nei tempi di cui al comma 5.</p> | <p>Specificato meglio il termine per l'adozione del provvedimento di sospensione o di revoca della licenza e dell'autorizzazione</p> <p>La notifica alla Camera di Commercio dell'Umbria è necessaria per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11-bis della L. n. 21/1992.</p> |
| <p align="center">ARTICOLO 10</p> <p align="center">Sanzioni amministrative per il servizio di taxi</p> <p>1. L'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi o del suo sostituto di quanto previsto dall' art. 2, comma 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, è punita con la sospensione dal servizio di giorni trenta.</p> <p>2. Per la sospensione di cui al comma 1 provvedono i Comuni con il procedimento di cui al comma 5 dell'art. 9 della presente legge.</p> | <p align="center">ARTICOLO 10</p> <p align="center">Sanzioni amministrative per il servizio di taxi</p> <p>1. L'inosservanza da parte del titolare della licenza di taxi o del suo sostituto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 della l. 21/1992, è punita con la sospensione dal servizio di trenta giorni.</p> <p>2. Per la sospensione di cui al comma 1 provvedono i Comuni con il procedimento di cui al comma 5 dell'articolo 9 della presente legge.</p> | |
| <p align="center">ARTICOLO 11</p> <p align="center">Norma transitoria</p> <p>1. Per l'iscrizione di diritto nel ruolo dei soggetti di cui all' art. 6, comma 7, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, si fa riferimento alla deliberazione regionale 3 marzo 1993, n. 884, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, n. 15 del 31 marzo 1993.</p> | | <p>Norma non più necessaria</p> |
| <p align="center">ARTICOLO 12</p> <p>1. Le funzioni delegate con la presente legge alle province sono finanziate mediante lo stanziamento definito annualmente con legge di bilancio sul cap. 3126, denominato "Contributo regionale agli enti locali nelle spese di funzionamento per l'esercizio della delega in materia di servizi pubblici di trasporto regionale.</p> | <p align="center">ARTICOLO 11</p> <p align="center">Norma finanziaria</p> <p>1. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 8, dell'articolo 3 è autorizzata, a decorrere dall'anno 2026, la spesa annua di euro 5.040,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 02 "Trasporto pubblico locale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale.</p> <p>2. Per gli esercizi 2026 e 2027, la copertura finanziaria della spesa di cui al precedente comma è assicurata mediante</p> | <p>Previsto esclusivamente il rimborso dei gettoni di presenza pagati dalle Province ai membri esterni delle commissioni. Spesa annua prevista nella misura massima di 5.040,00 euro.</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>utilizzo di pari importo degli stanziamenti previsti alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti” del Bilancio di previsione 2025-2027.</p> | |
| | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 12 Norma transitoria</p> <p>1. I ruoli istituiti ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 17/1994 restano efficaci fino alla data di istituzione del ruolo regionale di cui all’articolo 4 della presente legge.</p> <p>2. I Comuni, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti approvati ai sensi dell’articolo 1 della l.r. 17/1994.</p> | |
| | <p style="text-align: center;">ARTICOLO 13 Abrogazione</p> <p>1. La l.r. 17/1994 è abrogata ad eccezione dell’articolo 4, che rimane in vigore fino alla data di costituzione della commissione provinciale di cui all’articolo 3 della presente legge.</p> | |